



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA PER SGAMBATURA PER CANI

(Approvato con deliberazione di Consigli Comunale n. 55 del 26.11.2020)

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – Convenzioni per la gestione dell’area di sgambatura per cani	3
Art. 5 – Principi generali	3
Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area	3
Art. 7 – Apertura dell’area	4
Art. 8 – Attività di vigilanza	4
Art. 9 – Sanzioni	4
Art. 10 – Entrata in vigore	5

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Ogni possessore/accompagnatore entrando nell'area dichiara di aver letto e accettato questo Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 – Convenzioni per la gestione dell'area di sgambatura per cani

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animalistiche per la gestione e manutenzione dell'area di sgambatura cani.

In tali casi l'utilizzo verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizione del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dall'Associazione.

Art. 5 - Principi Generali

L'Amministrazione Comunale e il Concessionario non sono responsabili in alcun caso dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area di sgambatura.

Il possessore/accompagnatore è sempre responsabile della sicurezza, del benessere, del controllo, e della conduzione dell'animale, e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso sia all'interno dell'area che all'esterno, come da normativa vigente.

Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. A norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate alla sgambatura devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e identificazione con microchip, ed essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
2. È vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori.
3. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore, indipendentemente se l'area è libera.
4. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e compatibilità con i cani già presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
5. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area
6. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.

7. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. 10 cani.
8. Ogni possessore/accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di mezzora nel caso in cui altri cani stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini.
9. I cani non devono essere tenuti in braccio all'interno dell'area.
10. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
11. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (es. da caccia, da difesa, da guardia, ecc.).
12. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) non gettare a terra rifiuti di ogni genere.
13. È vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi, naturali e non, presenti all'interno dell'area.
14. Il possessore/accompagnatore del cane ha l'obbligo di ricoprire le buche scavate dal proprio cane e ripristinare eventuali danni arrecati alle strutture presenti o, se impossibilitato a farlo nell'immediato, contattare subito il concessionario perché provveda o chiuda temporaneamente l'area.
15. È vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
16. È vietato introdurre nell'area giocattoli o utilizzare oggetti, anche naturali (es. legnetti), per istigare al gioco i cani a meno che l'area non sia libera e fermo restando che se dovessero sopraggiungere altri fruitori dell'area, tutti i giochi vanno immediatamente portati fuori dell'area.
17. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
18. È vietato utilizzare l'area in modo diverso da area sgambatura cani.

Art. 7 – Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, agli orari indicati in ingresso, salvo chiusure temporanee per lavori di manutenzione o motivi di pubblico interesse.

Art. 8 – Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. 2 può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
5. In caso di violazioni accertate alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area sgambatura fino a decisione definitiva dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.